

**OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO  
PER LE SRL CON IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2022**

Nei prossimi mesi le società a responsabilità limitata dovranno nominare il **revisore esterno** o l'**organo di controllo sindacale**, monocratico o pluripersonale.

L'obbligo scatta per le società a responsabilità limitata che hanno superato nei bilanci degli esercizi 2021 e 2022 almeno uno dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale di **4 milioni** di euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni di **4 milioni** di euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio di **20 risorse**.

L'obbligo di nomina cesserà in futuro quando, per **tre esercizi** consecutivi, non sarà superato nessuno dei predetti limiti.

L'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2022, se viene superato uno dei suddetti limiti, deve quindi provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

In caso di **mancata nomina** da parte dell'assemblea, alla nomina **provvede il Tribunale** competente (quello della sede legale della società) su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (amministratori, soci, banche, ecc.) o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.

Il Registro delle imprese si attiverà sostanzialmente in modo automatico, a seguito del deposito del bilancio d'esercizio.

Il Tribunale, se lo statuto non disciplina la nomina, sceglierà il tipo di controllo: **potrà nominare un sindaco**, tenuto ai controlli

gestionali di cui agli artt. 2403 e ss. c.c. e alle funzioni di revisione, o un **revisore legale**, che effettua solo i controlli di cui all'art. 14 del D.Lgs. 39/2010. Il Tribunale **individuerà il professionista e determinerà il suo compenso**, presumibilmente sulla base dei parametri di cui al DM 140/2012.

Nel caso di nomina di un sindaco unico, la dottrina e la giurisprudenza più recente, inoltre, suggeriscono anche la nomina di un **sindaco supplente**, che sostituisce il sindaco effettivo in caso di cessazione.

In merito alla scelta da effettuare, quella del **solo revisore** risulta sicuramente meno onerosa, ma in questo caso non sono svolti i controlli relativi al rispetto della legge, dello statuto, della corretta gestione e sulla individuazione di elementi che possono limitare la responsabilità di amministratori e soci, soprattutto in situazioni di crisi.

In ogni caso i componenti dell'organo di controllo devono essere indipendenti. E' opportuno che siano anche dotati di adeguata **professionalità**, così da collaborare alla **corretta gestione aziendale**.

Aggiornato al 18 febbraio 2023